

Spettabile

**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 17 marzo 2020

**Oggetto: decreto cura Italia**

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in base alle anticipazioni il decreto “**Cura Italia**” si articola su **cinque assi**:

1. finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
5. misure di sostegno per specifici settori economici.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi.

<p><b>Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)</b></p>	<p>Tutti i <b>versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo</b>, sono <b>rinviati</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al <b>20 marzo</b> per i contribuenti con <b>ricavi superiori a 2 milioni di euro</b>,</li><li>• al <b>31 maggio</b> per gli altri contribuenti.</li></ul> <p>Tutti gli <b>altri versamenti</b> nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i <b>contributi previdenziali e assistenziali</b>, scaduti ieri, 16 marzo, sono <b>prorogati al 20 marzo</b>.</p>
<p><b>Sospensione dei versamenti (articolo 58)</b></p>	<p>Sono <b>sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020</b> per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, <b>ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro</b>.</p> <p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i <b>versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef</b></p>

	<p><b>e delle ritenute alla fonte</b>, ma anche i <b>contributi previdenziali e assistenziali</b>, nonché i <b>premi dell'assicurazione obbligatoria</b>.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere <b>effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020</b>. È comunque riconosciuta la possibilità di <b>versare gli importi in 5 rate mensili</b>, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p><b>Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58)</b></p>	<p>Sono <b>sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020</b>, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Gli <b>adempimenti</b> dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il <b>30 giugno 2020</b>.</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla <b>dichiarazione precompilata</b>, trovano applicazione i termini previsti dall'<b>articolo 1 D.L. 9/2020</b>, ragion per cui, ad esempio, le <b>certificazioni uniche</b> dovranno comunque essere trasmesse entro il <b>31 marzo</b>.</p>
<p><b>Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)</b></p>	<p>La <b>sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali</b>, riservata dal <b>D.L. 9/2020</b> alle sole imprese del settore turistico, è <b>estesa ad una serie di soggetti</b> tra i quali rientrano, ad esempio, <b>associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche</b>; soggetti che gestiscono <b>ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse</b>; soggetti che gestiscono <b>attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub</b>.</p>

<p><b>Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 65)</b></p>	<p>Sono <b>sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020</b> relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>cartelle di pagamento</b> emesse dagli agenti della riscossione,</li><li>• <b>avvisi di accertamento esecutivi</b> emessi dall’Agenzia delle entrate,</li><li>• <b>avvisi di addebito</b> emessi dagli enti previdenziali,</li><li>• <b>atti di accertamento esecutivi</b> emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,</li><li>• <b>ingiunzioni e atti esecutivi</b> emessi dagli enti locali.</li></ul> <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il <b>30.06.2020</b>.</p> <p>Dovranno essere invece versati <b>entro il 31.05.2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>la rata della “rottamazione ter”</b> scaduta il <b>28 febbraio 2020</b>;</li><li>• <b>la rata del “saldo e stralcio”</b> in scadenza il <b>31 marzo</b>.</li></ul>
<p><b>Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio (articolo 58)</b></p>	<p>I compensi percepiti dai soggetti con <b>ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto</b> di cui agli <b>articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973v</b>, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.</p> <p><b>Non</b> possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente <b>spese per prestazioni di lavoro dipendente</b>.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il <b>31 maggio</b>, dal <b>percettore</b> (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del <b>versamento rateale</b>, versando gli importi in <b>5 rate di pari importo</b> a decorrere dallo stesso mese di maggio).</p>

<p><b>Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articoli 58 e 64)</b></p>	<p>Sono <b>sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020</b> i termini delle attività di <b>liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso</b> da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per <b>fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.</b></p>
<p><b>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)</b></p>	<p>È riconosciuto, a favore degli <b>esercenti attività d'impresa, arte o professione</b>, un <b>credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro</b> fino ad un <b>massimo di 20.000 euro.</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'<b>importo massimo di 50 milioni di euro</b> per l'anno 2020.</p>
<p><b>Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)</b></p>	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un <b>credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione</b>, relativo al mese di <b>marzo 2020</b>, di immobili rientranti nella categoria catastale <b>C/1.</b></p>
<p><b>Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)</b></p>	<p>Le <b>erogazioni liberali in denaro</b> volte a finanziare gli interventi in materia di <b>contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus</b> sono <b>detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%</b>, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Anche le <b>imprese</b> possono beneficiare della <b>deduzione dal reddito d'impresa</b>, trovando applicazione l'<b>articolo 27 L. 133/1999.</b></p>

<p><b>Indennità <i>una tantum</i> a professionisti e co.co.co. (articoli 26 e 93)</b></p>	<p>È riconosciuta un'<b>indennità <i>una tantum</i></b>, per il mese di <b>marzo</b>, pari a <b>600 euro</b>, ai <b>liberi professionisti titolari di partita Iva</b>, ai <b>lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b> iscritti alla <b>Gestione separata</b> non titolari di pensione e <b>non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</b>, agli <b>operai agricoli a tempo determinato</b> e ai <b>lavoratori dello spettacolo</b>.</p> <p>Sono quindi <b>esclusi dall'indennità</b> in esame i professionisti <b>iscritti alle Casse di previdenza private</b> (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la <b>possibile estensione</b>, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla <b>partecipazione delle Casse private</b>.</p>
<p><b>Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 80)</b></p>	<p>Sono <b>rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020</b> dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).</p> <p>Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono <b>sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti</b>.</p> <p>Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle <b>commissioni tributarie</b>.</p>
<p><b>Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 34)</b></p>	<p>È stato spostato al <b>31 ottobre</b> il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno <b>adeguare i loro statuti</b> in considerazione della riforma operata con il <b>codice del terzo settore</b>.</p>
<p><b>Sospensione mutui prima</b></p>	<p>È riconosciuta la possibilità, per i <b>titolari di partita Iva</b>, di chiedere la <b>sospensione delle rate dei mutui sulla</b></p>

<p><b>casa per i titolari di partita Iva (articolo 53)</b></p>	<p><b>prima casa</b>, dietro presentazione di apposita <b>autocertificazione</b> attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il <b>33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019</b>. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.</p>
<p><b>Sospensione rimborso prestiti Pmi (articolo 55)</b></p>	<p>Il <b>pagamento delle rate dei prestiti</b> accordati da banche o altri intermediari finanziari <b>alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020</b>.</p> <p>La <b>data di restituzione dei prestiti non rateali</b> con scadenza anteriore al <b>30 settembre 2020</b> dovrà essere <b>rinviaa fino a quest'ultima data</b>.</p> <p>Le <b>linee di credito accordate "sino a revoca"</b> e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti <b>non possono essere revocati fino al 30 settembre</b>.</p>
<p><b>Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 60)</b></p>	<p>Per il <b> mese di marzo</b> è riconosciuto un <b> premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working"</b>, da calcolare in proporzione al <b> numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro</b>.</p> <p>Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e <b> non concorre alla formazione del reddito</b>.</p>
<p><b>Differimento termini approvazione bilancio (articolo 103)</b></p>	<p>Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio <b> entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale</b>.</p> <p>Nelle <b> Spa, Srl, Sapa e società cooperative</b> è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante <b> mezzi di telecomunicazione</b>, anche in deroga alle disposizioni statutarie. <b> Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o</b></p>

**il notaio si trovino nello stesso luogo.**

Nelle Srl è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto**.

Non appena vi saranno nuove indicazioni provvederemo ad inviarmi delle nuove comunicazioni.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

